

Circ. n. 328 del 31/03/2022

Agli alunni, alle alunne e alle rispettive famiglie
alle e ai docenti
al personale ATA

OGGETTO: Assenze, rientri e nuove modalità di gestione dei casi di infezione COVID in ambito scolastico a seguito del Decreto Legge n. 24 del 24 marzo 2022

La presente circolare ha l'intento di fornire un compendio delle nuove casistiche e circostanze che possono presentarsi, alla luce del Decreto Legge n. 24, emanato lo scorso 24 marzo, e in vigore da venerdì, 1 aprile 2022 (in seguito denominato anche solo "DL").

GESTIONE DEI CASI DI INFEZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

Per quanto riguarda la comunicazione dei casi positivi da parte delle famiglie, si rimanda alle disposizioni della [circolare n. 195](#), e cioè:

- **Comunicazione di positività:** inviare una mail con la documentazione in proprio possesso (referto tampone, attestato isolamento) a: piis003007@istruzione.it e all'indirizzo della referente Covid (prof.ssa Rossini per sede di via Possenti: rossini@e-santoni.org; prof.ssa Capini per la sede di largo Marchesi: capini@e-santoni.org).
- **Eventuale richiesta di DDI (esclusivamente per alunni/e positivi/e):** L'eventuale richiesta della DDI, corredata della specifica certificazione medica e dell'attestazione di positività, va fatta tramite l'invio di una e-mail al proprio coordinatore/alla propria coordinatrice di classe¹

Non è prevista, per nessuno, l'attivazione della DAD (didattica a distanza).

NOTA BENE. Si ricorda che la scuola non è autorizzata ad attivare misure conseguenti alla comunicazione di un esito positivo di tamponi autosomministrati.

¹ In applicazione dell'art. 9 comma 4 del DL, l'eventuale richiesta di DDI per alunni/e positivi/e deve essere "accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata."

- Ai sensi del DL (art. 4, comma 2) non è più prevista la misura della quarantena a seguito di contatto stretto, ma solo l'autosorveglianza.

Venendo al trattamento dei casi, il decreto legge semplifica considerevolmente le tipologie di intervento rispetto alla previgente normativa; si distinguono infatti solo due fattispecie (DL, art. 9 comma 1).

Fino a 3 casi di studenti/sse positivi/e accertati/e frequentanti in classe

- Attività didattica: prosegue per tutti/e in presenza (con l'eccezione dei positivi), con le usuali misure di prevenzione e protezione (mascherine e distanziamento);

4 o più casi positivi accertati di studenti/esse frequentanti in classe

- Attività didattica: prosegue in presenza con l'utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie di tipo FFP2 da parte delle/dei docenti e degli/delle alunni/e fino al decimo giorno successivo alla data dell'ultimo contatto con l'ultimo soggetto confermato positivo al COVID-19. (DL, art. 9, comma 1)
- Misura sanitaria: Auto-sorveglianza (DL, art. 9, comma 1): "(...). Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto giorno successivo all'ultimo contatto, va effettuato un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2. In questo ultimo caso, l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione".

Si precisa che viene considerato "caso successivo" solo quello che si verifica entro cinque giorni dall'accertamento del caso precedente tra gli/le alunni/e presenti in classe.

Nota bene: Ai fini del calcolo dei casi confermati positivi al COVID-19 non è considerato il personale scolastico

Assenze e riammissione a scuola

- a) Per gli/le alunni/e risultati in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2, la riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Per le modalità di trasmissione del referto si richiama quanto previsto dalla [Circ. 200](#): "L'alunno/a al momento del rientro consegnerà (anche per via digitale) copia del provvedimento/del referto del tampone negativo al/la docente della 1^a ora di lezione, che provvederà poi a consegnare la documentazione alla referente Covid. Non c'è necessità di certificato medico".
- b) La riammissione in classe degli/delle alunni/e assenti perché sintomatici a seguito di sorveglianza sanitaria, per i/le quali l'esito del tampone negativo certifica una sintomatologia non riconducibile al Covid-19 (vd. caso "Misura sanitaria: "Autosorveglianza" per 4 o più alunni/e positivi/presenti in classe) è attestata o con un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2; in questo ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione (il modulo di autocertificazione in caso di test autosomministrato è allegato alla presente circolare).

Nota bene: si ricorda che l'attestazione di rientro mediante attestazione o autocertificazione (in caso di test autosomministrato) dell'esito negativo del test si applica esclusivamente agli/alle alunni/e o al personale in autosorveglianza in seguito a 4 o più casi positivi presenti in classe. Per tutti gli altri casi di assenze non riconducibili al Covid-19 (comunicazioni preventive di assenza, altre malattie, etc) si rimanda a quanto richiamato a pag. 6 della [circolare 200](#) (in caso di assenze superiori a 5 giorni occorre comunicazione preventiva di motivi familiari oppure, in caso di malattia, certificato di riammissione a scuola, oltre, in ogni caso, alla normale giustificazione).

Le stesse modalità, per entrambi i casi previsti, si applicano al personale della scuola (che comunicherà le assenze e invierà la documentazione relativa come sempre all'ufficio del personale e ai responsabili delle sostituzioni della sede di servizio).

Le assenze di coloro che hanno ricevuto un provvedimento di isolamento da parte del DDP non contribuiranno al superamento del monte ore annuale; l'eventuale provvedimento tardivo compenserà anche i giorni precedenti all'invio, a decorrere dalla data effettiva dell'esito del tampone (in caso di positività).

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI PROVVEDIMENTI IN CORSO

Il DL (art. 9, comma 2) prevede la ridefinizione delle misure didattiche e sanitarie già disposte prima del 1 aprile (data di entrata in vigore del DL stesso).

Si raccomanda pertanto agli studenti e alle studentesse, alle rispettive famiglie e a tutto il personale di prendere visione della Bacheca, dove sono pubblicati /saranno pubblicati i relativi adeguamenti per le classi già soggette a precedenti misure.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, particolarmente preziosa in queste circostanze.

Riferimenti normativi

[Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022](#)

Il dirigente scolastico

Prof. Maurizio Berni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)

Modello autocertificazione in seguito a test autosomministrato per il rientro dopo la sorveglianza sanitaria con insorgenza di sintomi per alunni e alunne

Io sottoscritt _____ esercente la potestà genitoriale sull'alunn _____, /ovvero/ alunna _____ maggiorenne, della classe _____ dell'I.I.S. "Santoni" di Pisa,

dichiaro quanto segue:

- che la classe è stata posta in autosorveglianza dal giorno _____ al giorno _____ con comunicazione da parte della scuola del giorno _____,
- che in seguito a comparsa di sintomi compatibili con la sintomatologia da Covid-19, è stato effettuato un tampone di controllo autosomministrato con referto negativo alla prima comparsa dei sintomi ovvero, in quanto ancora sintomatico, dopo cinque giorni dalla comparsa degli stessi.

chiedo

pertanto la riammissione a scuola, così come previsto dal DL 24/2022, art. 9, comma 1.

In fede,

Firma

Data

Nota bene: in caso di impossibilità a stampare il modulo, è sufficiente presentare il testo dell'autocertificazione su carta semplice, scritto a mano.

Circ. n. 335 del 02/04/2022

Alle e ai docenti
al personale ATA

OGGETTO: DL 24/2022 - disposizioni specifiche per il personale

La presente circolare integra e completa a destinazione specifica del personale quanto già comunicato con la [circolare 328](#), alla luce del Decreto Legge n. 24, emanato lo scorso 24 marzo, e in vigore da venerdì, 1 aprile 2022 (in seguito denominato anche solo "DL").

GESTIONE DEI CASI DI INFEZIONE IN AMBITO SCOLASTICO

Al fine di dare una corretta informazione alle famiglie che dovessero rivolgersi ai/alle coordinatori/coordinatrici, ai/alle docenti di classe o al personale collaboratore scolastico, **in particolare quello adibito all'URP**, si specifica che per quanto riguarda le comunicazioni dei casi positivi si rimanda alle disposizioni della [circolare n. 195](#), e cioè inviare una mail con la documentazione in proprio possesso (referto tampone, attestato isolamento) a: piis003007@istruzione.it e all'indirizzo della referente Covid (prof.ssa Rossini per sede di via Possenti: rossini@e-santoni.org; prof.ssa Capini per la sede di largo Marchesi: capini@e-santoni.org).

L'eventuale richiesta della DDI può essere effettuata solo da parte degli alunni e delle alunne positivi/e, e deve essere corredata, oltre che dell'attestazione di positività, anche di una specifica certificazione medica che attesti la compatibilità delle condizioni di salute con l'impegno previsto dalla DDI; la domanda, completa di questa documentazione, va inviata tramite e-mail al proprio coordinatore/alla propria coordinatrice di classe¹

Non è prevista, per nessuno, l'attivazione della DAD (didattica a distanza).

Si sottolinea come il DL preveda l'attivazione della DDI nel solo caso, residuale, di accertata positività comunicata ufficialmente alla scuola unita alla presenza di certificazione medica.

Come richiamato dall'[aggiornamento del Piano scuola](#), nel solo caso di "studenti impediti nella frequenza in presenza perché affetti da patologia grave o immunodepressione debitamente certificate dalle competenti

¹ In applicazione dell'art. 9 comma 4 del DL, l'eventuale richiesta di DDI per alunni/e positivi/e deve essere "accompagnata da specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell'alunno medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla didattica digitale integrata."

autorità sanitarie, è assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente. Ad eccezione dei suddetti casi, le attività didattiche si svolgono sempre in presenza”.

Ai sensi del DL (art. 4, comma 2) non è più prevista la misura della quarantena a seguito di contatto stretto, ma solo l'autosorveglianza.

Per quanto riguarda il trattamento dei casi, si rimanda a quanto richiamato nella [Circ. 328](#).

Assenze e riammissione a scuola

Si ritiene utile richiamare le procedure per la riammissione a scuola, anch'esse già precisate nella già citata Circ. 328.

- a) Per gli/le alunni/e risultati in isolamento in seguito all'infezione da SARS CoV-2, la riammissione in classe è subordinata alla sola dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati. Per le modalità di trasmissione del referto si richiama quanto previsto dalla [Circ. 200](#): “L'alunno/a al momento del rientro consegnerà (anche per via digitale) copia del provvedimento/del referto del tampone negativo al/la docente della 1^a ora di lezione, che provvederà poi a consegnare la documentazione alla referente Covid. Non c'è necessità di certificato medico”.
- b) La riammissione in classe degli/delle alunni/e assenti perché sintomatici a seguito di sorveglianza sanitaria, per i/le quali l'esito del tampone negativo certifica una sintomatologia non riconducibile al Covid-19 (vd. caso “Misura sanitaria: “Autosorveglianza” per 4 o più alunni/e positivi/presenti in classe) è attestata o con un test antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test antigenico autosomministrato per la rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2; in questo ultimo caso l'esito negativo del test è attestato con una autocertificazione (il modulo di autocertificazione in caso di test autosomministrato è allegato alla presente circolare).

Nota bene: si ricorda che l'attestazione di rientro mediante attestazione o autocertificazione (in caso di test autosomministrato) dell'esito negativo del test si applica esclusivamente agli/alle alunni/e o al personale in autosorveglianza in seguito a 4 o più casi positivi presenti in classe. Per tutti gli altri casi di assenze non riconducibili al Covid-19 (comunicazioni preventive di assenza, altre malattie, etc) si rimanda a quanto richiamato a pag. 6 della [circolare 200](#) (in caso di assenze superiori a 5 giorni occorre comunicazione preventiva di motivi familiari oppure, in caso di malattia, certificato di riammissione a scuola, oltre, in ogni caso, alla consueta giustificazione).

Le stesse modalità, per entrambi i casi previsti, si applicano al personale della scuola (che comunicherà le assenze secondo quanto disposto dall'art. 17 del CCNL 2006/09, e invierà la documentazione relativa come sempre all'ufficio del personale e ai responsabili delle sostituzioni della sede di servizio).

Le assenze degli studenti e delle studentesse che hanno ricevuto un provvedimento di isolamento da parte del DDP non contribuiranno al superamento del monte ore annuale; l'eventuale provvedimento tardivo compenserà anche i giorni precedenti all'invio, a decorrere dalla data effettiva dell'esito del tampone (in caso di positività).

OBBLIGHI VACCINALI PER IL PERSONALE SCOLASTICO

L'art. 8 comma 4 disciplina l'obbligo vaccinale per il personale scolastico. In particolare, si richiamano di seguito gli elementi di novità e di continuità più consistenti.

- Dal 15 dicembre 2021 al 15 giugno 2022, l'obbligo vaccinale per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2 di cui all'articolo 3-ter, da adempiersi, per la somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle certificazioni verdi COVID-19 previsti dall'articolo 9, comma 3, del decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, si applica anche al personale docente ed educativo del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non paritarie, dei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, dei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore. L'eventuale inadempimento vaccinale è sanzionato ai sensi dell'art. 4-sexies del D.L. 44/2021 (sanzione amministrativa pecuniaria di 100,00 euro irrogata dal Ministero della Salute tramite l'Agenzia delle Entrate).
- La vaccinazione costituisce requisito essenziale per lo svolgimento delle attività didattiche a contatto con gli alunni da parte dei soggetti obbligati ai sensi del comma 1. I dirigenti scolastici e i responsabili delle istituzioni di cui al comma 1, assicurano il rispetto dell'obbligo di cui al medesimo comma 1.

Ai sensi di questo decreto, il dirigente scolastico è tenuto a verificare l'adempimento dell'obbligo vaccinale del personale scolastico e a invitare immediatamente chi non risultasse nello stato di regolarità previsto dal DL a produrre, entro 5 giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione oppure l'attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa ai sensi dell'articolo 4, comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito, o comunque l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale.

In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, il dirigente invita gli/le interessati/e a trasmettere immediatamente e comunque non oltre 3 giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento dell'obbligo vaccinale. In caso di mancata presentazione della documentazione, il dirigente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato/a. L'atto di accertamento dell'inadempimento impone al dirigente scolastico di utilizzare il docente inadempiente in attività di supporto alla istituzione scolastica, secondo quanto disposto dalla [nota ministeriale n. 659 del 31/03/2022](#), alla quale si richiama integralmente.

ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA DEI PROVVEDIMENTI IN CORSO

Il DL (art. 9, comma 2) prevede la ridefinizione delle misure didattiche e sanitarie già disposte prima del 1 aprile (data di entrata in vigore del DL stesso).

Si raccomanda pertanto agli studenti e alle studentesse, alle rispettive famiglie e a tutto il personale di prendere visione della Bacheca, dove saranno pubblicati gli eventuali adeguamenti per le classi già soggette alle precedenti misure.

Si ringrazia per la consueta collaborazione, particolarmente preziosa in queste circostanze.

Riferimenti normativi

[Decreto Legge n. 24 del 24/03/2022](#)

[Nota MI 620 del 28/03/2022](#)

[Nota MI 659 del 31/03/2022](#)

[Piano scuola 2021/2022 aggiornato al 31/03/2022](#)

Il dirigente scolastico

Prof. Maurizio Berni

(Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, c.2 del D.Lgs.n.39/93)